

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

### DECRETO 21 giugno 2021

Aggiornamento degli allegati 1 e 7 al decreto legislativo n. 75 del 29 aprile 2010, recante «Riordino e revisione delle discipline in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88». (21A06684)

(GU n.273 del 16-11-2021)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;

Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, emesse dall'autorità nazionale competente per l'uso di sottoprodotti di origine animale;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», ed in particolare l'art. 10 relativo alle modifiche degli allegati adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che, tra l'altro, prevede un parere della commissione tecnico-consulativa per i fertilizzanti;

Visto l'art. 12, comma 20, del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale le attività svolte dagli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Vista la domanda del 3 aprile 2017, n. 11232, con la quale Claudio Tonin del Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per lo studio delle macromolecole (ISMAC) ha chiesto l'inserimento di un nuovo prodotto nell'allegato 1, «Concimi nazionali», del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Visto il regolamento (UE) n. 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni

dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente al «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» e successive modificazioni;

Vista la nota dell'11 febbraio 2020, n. 37650, dell'Unita' centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che informa che la relativa procedura si e' conclusa senza osservazioni in merito alle proposte di modifica degli allegati 1 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, di cui al presente decreto;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021;

Considerato che le modifiche di cui al presente provvedimento si riferiscono agli allegati 1 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e che le medesime sono coerenti con quanto previsto dal citato decreto;

Acquisito il parere del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari, reso con nota dell'11 marzo 2019;

Ritenuto necessario apportare le modifiche citate agli allegati 1 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Decreta:

Art. 1

1. All'allegato 1 «Concimi nazionali» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», sono apportate le modificazioni previste all'allegato 1 del presente decreto.

2. All'allegato 7 «Tolleranze» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.», sono apportate le modificazioni previste all'allegato 2 del presente decreto.

Art. 2

1. Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno stato EFTA firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente commercializzate, sono considerate compatibili con questa misura. L'applicazione di questa misura e' sottoposta al regolamento (UE) n. 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro.

2. Ai sensi del regolamento (UE) n. 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, l'autorita' competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

previste e' il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data.

Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2021

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2021  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 741

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2021

*Il Ministro: PATUANELLI*

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 741

ALLEGATO 1

## Allegato 1 Concimi nazionali

Punto 5.1.1. **Concimi organici azotati fluidi**, è aggiunto il seguente prodotto:

1	2	3	4	5	6	7
N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note
10.	Idrolizzato proteico da lana	Prodotto ottenuto per idrolisi tramite acqua surriscaldata e pressione di lana sucida (parametri di reazione: min. 160°C e min. 30 minuti)	3,5% N (Azoto valutato come azoto totale) 3,0% di azoto organico 4,0% C organico		Azoto totale Azoto organico Carbonio organico	È necessario dichiarare il titolo in potassio, zolfo e ferro

ALLEGATO 2

## Allegato 7 Tolleranze

Punto 3.3.1. **Concimi organici azotati (solidi e fluidi)**, è aggiunta la seguente voce:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in	
	C organico	N totale e N organico
Idrolizzato proteico da lana	1,0	0,3



Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2021

*Il Ministro: PATUANELLI*

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 741

ALLEGATO 1

## Allegato 1 Concimi nazionali

Punto 5.1.1. **Concimi organici azotati fluidi**, è aggiunto il seguente prodotto:

1	2	3	4	5	6	7
N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note
10.	Idrolizzato proteico da lana	Prodotto ottenuto per idrolisi tramite acqua surriscaldata e pressione di lana sucida (parametri di reazione: min. 160°C e min. 30 minuti)	3,5% N (Azoto valutato come azoto totale) 3,0% di azoto organico 4,0% C organico		Azoto totale Azoto organico Carbonio organico	È necessario dichiarare il titolo in potassio, zolfo e ferro

ALLEGATO 2

## Allegato 7 Tolleranze

Punto 3.3.1. **Concimi organici azotati (solidi e fluidi)**, è aggiunta la seguente voce:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in	
	C organico	N totale e N organico
Idrolizzato proteico da lana	1,0	0,3

